

S T A T U T O

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE

“NORDEST VICENTINO”

(PROVINCIA DI VICENZA)

ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE DEL CONSORZIO

1. E' costituito il Consorzio per il servizio di Polizia locale, denominato "Nordest Vicentino", avente sede nel Comune di Thiene.
2. I Comuni fondatori del Consorzio sono: Calvene, Carrè, Chiuppano, Dueville, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Sarcedo, Thiene, Villaverla, Zanè, Zugliano.
3. A tali Comuni si possono consorzicare altri enti locali, previa votazione favorevole a maggioranza qualificata dei due terzi delle quote da parte dell'assemblea.
4. Inoltre, gli enti locali possono associarsi al Consorzio, anche attraverso lo strumento della "Convenzione", di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, avente comunque durata non inferiore ad un anno dalla sua sottoscrizione.
5. Il Consorzio, infine, potrà anche erogare singoli servizi a terzi, previa loro espressa richiesta, nelle attività già autorizzate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il Consorzio svolge tutte le funzioni e servizi istituzionali nel territorio degli enti locali consorziati e/o convenzionati.
2. In via esemplificativa, essi si possono così classificare:
funzioni di polizia amministrativa Locale in relazione alle materie di competenza propria o delegata; polizia commerciale; polizia edilizia ed urbanistica; polizia ambientale; polizia urbana; polizia rurale e veterinaria; polizia igienico-sanitaria: in tali materie il consorzio esercita funzioni di controllo del territorio, accerta illeciti, introita i proventi sanzionatori derivanti dalla definizione in via breve degli stessi illeciti. Rimane di competenza dei Comuni l'emanazione delle ordinanze e delle ordinanze – ingiunzioni relative nonché i relativi introiti.
funzioni di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30/04/92, n. 285 e successive modificazioni; in tale materia il Consorzio introita i proventi sanzionatori e forma i ruoli di riscossione coattiva.
funzioni di collaborazione nell'attività di Pubblica Sicurezza ai sensi della Legge 65/86.
funzioni di polizia giudiziaria;
funzioni di educazione stradale;
funzioni di educazione alla legalità e qualificazione urbana, anche in relazione alla prevenzione dei fenomeni criminali e delle loro cause, per il concorso allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza;
funzioni di gestione del contenzioso; tale funzione comporta la diretta costituzione in giudizio nei contenziosi relativi alla funzione di polizia stradale, nonché la possibilità di costituzione su delega dei Comuni consorziati- convenzionati negli altri casi;
funzioni di autorizzazione per trasporti eccezionali e per gare su strada.
funzioni e/o servizi previsti dalla legge.
3. Rimangono di competenza dei Comuni, salva diversa direttiva dei Sindaci:
 - le ordinanze, comprese quelle relative al Codice della Strada;
 - gli accertamenti anagrafici e gli accertamenti sugli stranieri;
 - le funzioni di rappresentanza in occasione di cerimonie, riunioni, etc.;
 - i procedimenti relativi agli oggetti smarriti.

4. Restano, altresì, confermate in capo ai Sindaci le funzioni di ufficiale di governo. A tal fine gli stessi Sindaci, sentito il Presidente del Consorzio, sono individualmente legittimati ad impegnare la dotazione strutturale del personale di Polizia Locale consortile, secondo principi di necessità e di autonomia, senza vincolo di provenienza degli agenti.

ART. 3 - DURATA, CESSAZIONE E RECESSO

1. La durata del Consorzio è a tempo indeterminato e può cessare solo a seguito dell'adozione, da parte degli enti consorziati, di una delibera assembleare che manifesti tale volontà. In tal caso è richiesta una maggioranza qualificata, pari ai due terzi delle quote di partecipazione assegnate al Consorzio e, perlomeno, al 55% del numero dei Comuni consorziati.

2. L'eventuale recesso dal Consorzio da parte di un ente associato, può essere esercitato solamente entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno e avrà decorrenza effettiva dal 1° gennaio dell'anno successivo; esso deve essere presentato esclusivamente per iscritto, entro il succitato termine, a mezzo raccomandata A.R. inviata al Presidente. In ogni caso, fatto salvo l'espresso previo assenso da parte dell'Assemblea Consortile, tale facoltà di recedere dal Consorzio potrà essere esercitata dai consorziati non prima che siano trascorsi almeno cinque (5) anni dalla data di effettiva adesione al Consorzio e nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste in Convenzione.

ART. 4 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Le proposte di modifiche e/o integrazioni dello Statuto possono essere presentate da uno o più Enti componenti il Consorzio o da uno degli organi consortili. Le richieste di modifiche non rilevanti e di semplice adeguamento normativo si intendono approvate se ottengono l'assenso dell'Assemblea Consortile, con votazione favorevole della maggioranza assoluta (metà + 1) degli Enti consorziati. Le modifiche e le integrazioni sostanziali e di rilievo allo Statuto consortile devono invece essere previamente approvate, con delibera consiliare, da parte di tutti gli associati e, successivamente, dall'Assemblea Consortile.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del presente Statuto l'adesione di nuovi Enti come pure il recesso di singoli Enti non costituiscono modifiche sostanziali e di rilievo dello Statuto consortile.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Il Comando di polizia locale consorziato ha sede nel Comune di Thiene. Potranno, tuttavia, essere istituiti uffici decentrati in altri punti del territorio consortile per motivi logistici e di razionalizzazione del servizio, pur assicurando l'unicità del servizio medesimo.

2. La responsabilità del servizio di polizia locale viene affidata al Comandante, in possesso dei necessari requisiti culturali e professionali, nominato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con contratto a termine, ovvero assunto con concorso pubblico alle dirette dipendenze del Consorzio stesso.

ART. 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE – QUOTE FINANZIARIE

1. Le quote di partecipazione sono stabilite con riferimento ad un parametro composito che tenga conto sia del numero degli abitanti residenti nei singoli Comuni consorziati sia del numero delle ore di servizio di cui i Comuni assicurano la fruizione, in particolare il numero delle quote di partecipazione sarà annualmente stimato:

- per il 30% in base al numero degli abitanti residenti in ogni Comune consorziato calcolato alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento;
- per il 70% in base al numero di ore di servizio effettuate in ciascun Comune nell'anno precedente.

2. In caso di ingresso e/o di recesso di singoli enti le quote di partecipazione sono automaticamente ricalcolate.

3. Salvo che sia diversamente stabilito, in sede di Assemblea Consortile, l'effettiva potestà di intervento di ciascun Ente Consorzio nei processi decisionali del Consorzio viene correlata alle quote di partecipazione come definite al comma 1.

4. Ciascun ente associato assume una quota finanziaria di partecipazione stabilita in base al numero minimo di ore di servizio annualmente garantite ad ogni Comune; a tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione, in sede di predisposizione della proposta di bilancio, stabilisce il costo unitario di un'ora di servizio, nonché un numero minimo e massimo di ore annuali che verranno prestate a favore di ciascun Comune; entro il 31 ottobre successivo i singoli enti consorziati comunicano il numero di ore di servizio che si impegnano ad utilizzare nell'anno successivo.

5. Successivamente, il Consorzio trasmette agli Enti associati l'ammontare delle quote finanziarie preventivate. Tuttavia, qualora un associato intenda, nel corso dell'anno di competenza, rinunciare a parte delle ore di servizio di vigilanza inizialmente richieste, dovrà assicurarsi che altri associati ne domandino l'utilizzo proprio. La riassegnazione avverrà secondo i criteri finanziari di cui al precedente comma. Tale riassegnazione verrà comunicata tempestivamente al Consorzio per i provvedimenti conseguenti.

6. L'ingresso di nuovi Enti locali comporterà un ricalcolo delle singole quote finanziarie di partecipazione.

7. Fino al 31.12.2009 quanto previsto al comma 1 rimane sospeso e le quote di partecipazione sono stabilite annualmente in base alla spesa sostenuta da ciascun comune consorziato nell'esercizio precedente sulla scorta di prospetto redatto dal Comando sulle ore di servizio rese a ciascun Comune consorziato per la rispettiva tariffa. In caso di recesso di singoli enti le quote di partecipazione sono automaticamente ricalcolate mentre in caso di ingresso di nuovi enti la rispettiva quota viene calcolata con riferimento al numero di ore concordate per la relativa tariffa. Per l'anno in corso le quote di partecipazione sono quelle risultanti dal prospetto allegato A alla convenzione.

ART. 7 - ORGANI DI GOVERNO DEL CONSORZIO

1. Sono organi di Governo del Consorzio:

- a) l'Assemblea Consortile;
 - b) il Presidente dell'Assemblea Consortile;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ha la rappresentanza legale del Consorzio.
2. C'è incompatibilità tra la carica di Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione con quella di Sindaco o delegato di questi nell'assemblea consortile.
3. Gli enti associati al Consorzio tramite "Convenzionamento", ex art. 30 del T.U. 267/2000, possono essere invitati alle riunioni degli organi collegiali consortili, senza tuttavia disporre del diritto di voto.

ART. 8 - ASSEMBLEA CONSORTILE - COMPOSIZIONE- PRESIDENZA

1. L'Assemblea Consortile è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati in carica o dai loro delegati, che devono comunque essere in possesso dello status di assessore o consigliere comunale. La delega della rappresentanza del membro di diritto dell'Assemblea deve essere presentata, in forma scritta, da parte del delegato al Presidente dell'assemblea, prima dell'inizio dei lavori assembleari.
2. In caso di rinnovo degli organi di governo di uno degli Enti consorziati, la sostituzione del componente in seno all'Assemblea Consortile avviene "ipso iure" con la presa d'atto, da parte della Assemblea, della nomina del nuovo componente (Sindaco o suo delegato). Il sostituto dura in carica per tutta la residua durata in carica della vigente Assemblea.
3. Il Presidente ed il Vice presidente dell'Assemblea vengono eletti dall'Assemblea stessa nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e delle quote di partecipazione assegnate al Consorzio. In caso di decadenza del Presidente, questo viene sostituito dal vicepresidente fino alla nuova nomina. In caso di decadenza anche del Vice Presidente, questo viene temporaneamente sostituito dal rappresentante del Comune dove il Consorzio ha sede .

ART. 9 - ASSEMBLEA – FUNZIONI

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali dell'attività del Consorzio per il conseguimento dei compiti statuari. In particolare:
- a. nomina il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore del Conto;
 - b. pronuncia la decadenza e la revoca dei membri del C.d.A. nei casi previsti dal presente Statuto;
 - c. approva programmi, progetti generali, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni e conti consuntivi;
 - d. delibera gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le permuta e le concessioni;
 - e. delibera le convenzioni e le modifiche statutarie;
 - f. vigila sull'operato del C.d.A., del Presidente e del Direttore, nonché sulla gestione del Consorzio;
 - g. determina le indennità di carica e di presenza degli amministratori e il trattamento economico del revisore dei conti;

- h. determina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il riparto delle spese tra gli enti consorziati e, quindi, l'ammontare della quota finanziaria di partecipazione annuale a carico degli stessi da quantificarsi in sede di approvazione del bilancio di previsione;
- i. approva i regolamenti;
- j. ratifica le deliberazioni adottate in via d'urgenza dal C.d.A. in materia di variazione di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea stessa nei successivi 60 giorni, a pena di decadenza;
- k. esamina la richiesta di adesione di nuovi enti e le richieste di recesso anticipato;
- l. esercita competenze analoghe a quelle dei consigli comunali e provinciali.

ART. 10 - PRIMA ADUNANZA

- 1. L'Assemblea Consortile nella prima adunanza è convocata e presieduta dal rappresentante del Comune ove ha sede il Consorzio. L'avviso di convocazione viene comunicato almeno 5 giorni prima della seduta.
- 2. La prima adunanza della nuova Assemblea Consortile è riservata al suo insediamento, alla elezione del suo Presidente e del Vice Presidente, nonché del Consiglio di Amministrazione. Nella prima seduta l'Assemblea, preliminarmente, prende atto del suo insediamento e della sua regolare composizione e, successivamente, procede alla nomina dei succitati organi.
- 3. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dall'art. 11 del presente Statuto.

ART. 11 - CONVOCAZIONE E RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea del Consorzio è convocata e presieduta dal suo Presidente, ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di componenti che rappresenti la metà delle quote di partecipazione e la metà degli enti consorziati ed, in seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno, è valida quando siano presenti membri che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione e dei componenti dell'Assemblea assegnati al Consorzio.
- 2. Le riunioni dell'Assemblea Consortile sono pubbliche. Possono essere dichiarate segrete con decisione dell'Assemblea stessa, qualora si debba discutere su questioni concernenti persone. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli enti convenzionati al Consorzio.
- 3. L'Assemblea consortile viene convocata almeno due volte l'anno.
- 4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Assemblea viene presieduta dal Vice-Presidente.
- 5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, deve essere pubblicato all'albo pretorio del Consorzio e deve pervenire ai componenti dell'Assemblea Consorziale anche a mezzo fax, nei seguenti termini:
 - almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
 - almeno 24 ore prima dell'adunanza, nei casi di urgenza e per argomenti aggiunti rispetto a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

ART. 12 - MODALITA' DI VOTAZIONE

1. Le votazioni dell'Assemblea sono di regola palesi, salvo quanto stabilito al successivo comma 2, ed avvengono, di norma, per alzata di mano.
2. Le votazioni su questioni concernenti persone, su decisione dell'Assemblea, possono essere effettuate a scrutinio segreto.
3. Le deliberazioni assunte con votazione palese sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà + 1) delle quote rappresentate presenti alla seduta, salvo che non siano richieste maggioranze qualificate o diverse.
4. Le deliberazioni assunte con votazione segreta sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei membri dell'Assemblea presenti alla seduta, salvo che non siano richieste maggioranze qualificate.
5. Nelle votazioni palesi i componenti che, prendendo parte alla discussione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli, invece, che si astengono dal prendere parte alla discussione ed alla votazione non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità delle sedute; essi devono darne preventivo avviso al Presidente.
6. Il Direttore partecipa alle sedute dell'Assemblea Consorziale con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni. Delle sedute dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Comandante/Direttore del Consorzio o suo delegato. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Comandante/Direttore e ad esse si applicano, per analogia ed in quanto applicabili, le stesse regole previste per le deliberazioni del Consiglio Comunale.

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE – DURATA – ELEZIONE – PRESIDENZA - VICEPRESIDENZA

1. Il Consiglio di Amministrazione, organo di governo tecnico del Consorzio, è composto da 3 (tre) componenti, di cui uno Presidente.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i membri del Consiglio di Amministrazione devono essere eletti dall'Assemblea Consortile, tra coloro che sono in possesso dello status di sindaco o di assessore di uno degli enti facenti parte del Consorzio. .
3. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione assegnate, in base ad una o più proposte di liste bloccate contenenti i nominativi dei candidati alle cariche di Presidente, Vicepresidente e Consigliere. Un componente deve essere sindaco o assessore di Comune con meno di 5.000 abitanti.

ART. 14 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Rientra nelle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione l'adozione dei seguenti atti:

- a) il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed approvazione dotazione organica dell'Ente;
 - b) i criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative, nonché l'ammontare delle indennità da corrispondere ai relativi incaricati;
 - c) la nomina del Comandante-Direttore del Consorzio e gli incarichi esterni a personale specialistico di elevata professionalità;
 - d) l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati;
 - e) gli schemi di bilancio e di conto consuntivo;
 - f) il piano esecutivo di gestione, comprendente anche il dettaglio degli obiettivi gestionali;
 - g) le deliberazioni d'urgenza relative alle variazioni di bilancio, da sottoporre entro 60 giorni a ratifica dell'Assemblea;
 - h) le anticipazioni di tesoreria;
 - i) gli atti di prelevamento dal fondo di riserva, da comunicare all'Assemblea;
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea;
 - m) i costi da addebitare agli utenti dei servizi a domanda;
 - n) la destinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 208 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30/04/92, n. 285;
 - o) tutti gli atti residuali di amministrazione che non siano riservati all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Direttore e degli altri responsabili dei servizi/uffici.
2. Il Consiglio di Amministrazione riferisce annualmente, in sede di presentazione del rendiconto, all'Assemblea sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa.

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE - SEDUTE E DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Possono comunque essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti convenzionati, anche previa espressa loro richiesta, ovvero tecnici esperti nelle materie oggetto dell'attività consortile.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti e votanti.
4. Alle sedute del C.d.A. partecipa il Comandante/Direttore del Consorzio, che ne redige verbale, sottoscrivendolo unitamente al Presidente.
5. Il C.d.A. ed il Presidente/Vice Presidente durano in carica 5 anni a decorrere dalla loro nomina. In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, gli altri consiglieri sono tenuti a convocare l'assemblea, perché provveda alla surroga nel termine di dieci giorni dalla conoscenza della cessazione.

ART. 16 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente, spetta:

- a) di rappresentare legalmente l'Ente;
- b) di convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- c) di vigilare sull'applicazione dello Statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;
- d) di sovrintendere al buon funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- e) di nominare, designare e revocare i rappresentanti del Consorzio negli enti in cui esso partecipa;
- f) di esercitare tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

ART. 17 - DIMISSIONI

1. Le dimissioni del Presidente dell'Assemblea, del Presidente e degli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione, da indirizzarsi agli organi di appartenenza, devono essere presentate per iscritto al protocollo del Consorzio nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e sono immediatamente operative.
3. Le dimissioni dei componenti degli organi collegiali consortili comportano la loro sostituzione immediata.

ART. 18 - INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

1. Per quanto riguarda le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti gli organi del Consorzio si fa esplicito rinvio alla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.
2. In particolare, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Presidente del Consorzio non possono far parte del C.d.A. nè essere nominati rappresentanti del Consorzio stesso.

ART. 19 - INDENNITÀ DI CARICA E DI PRESENZA

1. Sono quelle spettanti agli organi di governo del Consorzio, a norma di legge.
2. I provvedimenti relativi sono adottati dall'Assemblea in sede di approvazione dei bilanci di previsione.
3. I componenti degli organi collegiali del Consorzio possono rinunciare, con atto deliberativo dell'organo collegiale competente, in tutto o in parte, alle loro indennità, che non sono comunque cumulabili con quelle derivanti da altri incarichi di natura politico-amministrativa.

ART. 20 - PERSONALE DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio ha proprio personale dipendente. Può anche fruire di personale comandato dai comuni consorziati, nonché può servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.
2. In caso di scioglimento del Consorzio, il personale dipendente ed in servizio transiterà nei ruoli organici degli enti aderenti al Consorzio, in base agli accordi che saranno assunti dagli stessi enti; in mancanza di accordo, l'assemblea assegnerà d'ufficio il personale in servizio ai predetti enti:
 - a. in relazione al numero di unità di personale conferito dai Comuni consorziati nella fase di costituzione del consorzio;
 - b. relativamente al personale eccedente tale numero in proporzione all'ultima quota di partecipazione annuale.
3. Il Consorzio assicura ai propri dipendenti adeguati percorsi formativi, nonché di aggiornamento e qualificazione professionale.

ART. 21 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento di organizzazione del personale può prevedere il ricorso a collaborazioni esterne, mediante conferimento di incarichi a tempo determinato, da affidarsi con apposite convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione consortile devono stabilire:
 - le forme contrattuali privatistiche cui è consentito fare ricorso;
 - la durata degli incarichi;
 - i criteri per la nomina.

ART. 22 – COMANDANTE/DIRETTORE DEL CONSORZIO

1. Il Direttore del Consorzio coincide con il Comandante del Corpo di polizia locale consortile. Egli viene nominato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio .
2. Il Consiglio di Amministrazione determina il compenso in relazione alla temporaneità o meno dell'incarico, potendo attribuire un'indennità ad personam, anche ulteriore rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva.
3. Il Direttore del Consorzio esercita tutte le funzioni di organizzazione e gestione del servizio, in attuazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.
4. I requisiti ed il procedimento per la nomina del Direttore sono determinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 23 - LA PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del Consorzio è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio

pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dal C.d.A. che esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione il C.d.A. definisce i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dall'Assemblea Consortile, entro i termini fissati per legge, osservando i principi dell'universalità dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
4. L'Assemblea Consortile approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione assegnate al Consorzio. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere approvato con il voto favorevole di almeno un terzo delle quote di partecipazione assegnate al Consorzio. A decorrere dal bilancio per l'esercizio 2010 e seguenti l'Assemblea consortile approva il bilancio di previsione e le sue variazioni con il voto favorevole dei 2/3 delle quote di partecipazione assegnate al Consorzio.

ART. 24 - I CRITERI INFORMATIVI DELLA GESTIONE

1. La gestione del Consorzio deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso un costante equilibrio tra i costi ed i ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale, nell'ambito delle finalità statutarie.
2. Il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina, altresì, nel rispetto della legge, la forma e la tenuta della contabilità.

ART. 25 - CAPITALE DI DOTAZIONE

1. Il capitale di dotazione del Consorzio è costituito dai beni e dai fondi che risultano iscritti in bilancio alla chiusura dell'ultimo esercizio, salvo l'obbligo del definitivo assestamento operato sulla base del conto consuntivo.
2. Dei beni del Consorzio viene redatto inventario con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento di contabilità.
3. In caso di scioglimento del Consorzio il capitale di dotazione dell'Ente verrà liquidato tra gli enti facenti parte del Consorzio, in proporzione all'ultima quota di partecipazione annuale.

ART. 26 - MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti principalmente dalle quote finanziarie degli Enti consorziati come stabilite dall'art. 6, comma 4°, e dai proventi introitati a titolo di sanzione come previsto dall'art. 2.
2. Possono costituire, altresì, mezzi finanziari del Consorzio:
 - a) contributi statali, regionali e di altri enti;

- b) dalla gestione dei servizi posti in essere, tramite convenzione;
- c) forme di indebitamento da attivarsi per la realizzazione di investimenti, con quote di ammortamento divise tra gli enti consorziati in ragione della rispettiva quota di partecipazione.

ART. 27 - IL REVISORE DEL CONTO

1. La revisione economico-contabile è affidata ad un solo revisore, in base all'art. 234 - comma 3°, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, eletto dall'Assemblea del Consorzio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il revisore deve essere scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto al proprio incarico.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio di Amministrazione ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
4. Il Revisore del conto adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.
5. Il Revisore attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione sul conto consuntivo. Nella stessa relazione, il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il revisore collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente.
6. Il revisore può assistere in veste consultiva, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
7. Il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile al revisore è pari a quello previsto dalla legge per i revisori dei conti dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

ART. 28 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità l'Assemblea consortile definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

ART. 29 - TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Il servizio di Tesoreria è affidato ad un istituto di credito che disponga almeno di una sede operativa nel comune sede principale degli uffici del Consorzio.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile una sola volta.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Consorzio ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

ART. 30 - CONVENZIONI E ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Consorzio può stipulare convenzioni ed accordi di programma, ex artt. 30 e 34 del D.Lgs. 267/2000, con enti locali ed altri soggetti, al fine di estendere ad essi la propria attività, esercitandola in forma associata, ovvero allo scopo di integrare la propria azione con altri soggetti pubblici.

ART. 31 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Consorzio promuove la cooperazione con gli utenti allo scopo di raggiungere il migliore gradimento del servizio e la sua ottimale distribuzione sul territorio degli Enti Consorziati. A tal fine il Consorzio:
 - a) assicura che alle istanze, petizioni e proposte dei cittadini sia data adeguata risposta;
 - b) comunica periodicamente agli Enti associati i servizi di vigilanza erogati nell'ambito territoriale di ogni Ente e l'ammontare delle sanzioni introitate, suddivise per numero, per quantità, per territorio e per materia;
 - c) disciplina con proprio regolamento le modalità di accesso agli atti amministrativi.

ART. 32 - ALBO PRETORIO CONSORTILE

1. Gli atti degli Organi del Consorzio che devono essere pubblicati in base a disposizioni di legge, del presente Statuto o dei regolamenti, vengono affissi in apposito spazio destinato ad Albo Pretorio consortile nella sede del Consorzio.

ART. 33 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si adottano, in quanto applicabili, le norme disciplinanti l'organizzazione e l'attività degli enti locali, nonché i servizi di polizia locale (legge 7 marzo 1986, n. 65 e legge regionale 9 agosto 1988, n. 40).

INDICE DEGLI ARTICOLI

ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE DEL CONSORZIO	2
ART. 2 - OGGETTO	2
ART. 3 - DURATA, CESSAZIONE E RECESSO	3
ART. 4 - MODIFICHE STATUTARIE	3
ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	3
ART. 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE – QUOTE FINANZIARIE	4
ART. 7 - ORGANI DI GOVERNO DEL CONSORZIO	4
ART. 8 - ASSEMBLEA CONSORTILE - COMPOSIZIONE- PRESIDENZA.....	5
ART. 9 - ASSEMBLEA – FUNZIONI	5
ART. 10 - PRIMA ADUNANZA.....	6
ART. 11 - CONVOCAZIONE E RIUNIONI DELL’ASSEMBLEA	6
ART. 12 - MODALITA’ DI VOTAZIONE.....	7
ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE – DURATA – ELEZIONE – PRESIDENZA - VICEPRESIDENZA	7
ART. 14 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	7
ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE - SEDUTE E DELIBERAZIONI.....	8
ART. 16 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	9
ART. 17 - DIMISSIONI.....	9
ART. 18 - INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA	9
ART. 19 - INDENNITÀ DI CARICA E DI PRESENZA.....	9
ART. 20 - PERSONALE DEL CONSORZIO	10
ART. 21 - COLLABORAZIONI ESTERNE.....	10
ART. 22 – COMANDANTE/DIRETTORE DEL CONSORZIO	10
ART. 23 - LA PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO.....	10
ART. 24 - I CRITERI INFORMATIVI DELLA GESTIONE	11
ART. 25 - CAPITALE DI DOTAZIONE.....	11
ART. 26 - MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO	11
ART. 27 - IL REVISORE DEL CONTO	12
ART. 28 - CONTROLLO DI GESTIONE.....	12
ART. 29 - TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	13
ART. 30 - CONVENZIONI E ACCORDI DI PROGRAMMA	13
ART. 31 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.....	13
ART. 32 - ALBO PRETORIO CONSORTILE	13
ART. 33 - DISPOSIZIONE FINALE	13